



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC_protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE n. 25 in data 20 ottobre 2021 (Prot. n. 3866 /2021)

Oggetto: *Ordinanza di sequestro per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) relativo all'azienda ubicata in località "Sos Settiles" agro di Olzai*

VISTA la nota del servizio veterinario dell'azienda ATS SARDEGNA A.S.S.L NUORO in data 19 ottobre 2021 (prot. n.3857/2021) con la quale veniva segnalato che, nell'allevamento relativo all'Azienda di:

SORO MICHELE cod. fiscale SROMHL75A22F979I con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

SORO COSIMO cod. fiscale SROCSM73L11G044H con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

COLUMBU GIOVANNA cod. fiscale CLMGNN53R65G044G con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

erano stati confermati sintomi clinici riferibili a febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*);

VISTO il Reg. UE 2016/429 (normativa in materia di sanità animale)

VISTO il Reg. UE 2017/625

RICHIAMATE le seguenti ulteriori disposizioni: Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27; Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265; Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954; Legge 2 Giugno 1988 n. 218; Regolamento CE n. 1069/2009; D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; Regolamento CE n. 999/2001; T.U. enti locali 267/2000; D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO NECESSARIO adottare tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni ad impedire la diffusione dell'epidemia

ORDINA

All'Azienda

SORO MICHELE cod. fiscale SROMHL75A22F979I con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

SORO COSIMO cod. fiscale SROCSM73L11G044H con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

COLUMBU GIOVANNA cod. fiscale CLMGNN53R65G044G con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. il sequestro dell'allevamento;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti, o suscettibili di esserlo;
3. L'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
4. il divieto di spostare dall'azienda animali in genere;
5. il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive salvo specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
6. l'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
7. l'obbligo di custodire gli animali all'interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
9. l'abbattimento degli animali che l'ufficiale veterinario ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
10. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda.
11. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

SI AVVERTE, che le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

MANDA

All'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio *on line* e per le seguenti comunicazioni:

Notifica all'Azienda di

SORO MICHELE cod. fiscale SROMHL75A22F979I con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

SORO COSIMO cod. fiscale SROCSM73L11G044H con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

COLUMBU GIOVANNA cod. fiscale CLMGNN53R65G044G con sede legale in OLLOLAI, via E. D'Arborea n. 60;

Ed inoltre:

- al Prefetto di NUORO;
- ai Sindaci dei Comuni confinanti al territorio di Olzai;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di NUORO E GAVOI;
- alla Stazione dei Carabinieri di OLZAI;
- al Comando Carabinieri NAS CAGLIARI
- alla Polizia di Stato NUORO e GAVOI;
- al Distretto veterinario di NUORO
- al Servizio Veterinario ATS Sardegna di CAGLIARI
- al Servizio Veterinario Regionale di CAGLIARI

Olzai, 20 ottobre 2021

Il Sindaco
Maria Maddalena Agus